

Penale Sent. Sez. 5 Num. 45104 Anno 2022

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: CAPUTO ANGELO

Data Udienza: 04/11/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CIPOLLA GIOVANNI PIETRO nato a AGRIGENTO il 22/03/1976

avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Birritteri, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 393 cod. pen., perché estinto per remissione di querela, con rideterminazione della pena e declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso; per il ricorrente, l'Avv. Antonino Graziano, che ha concluso, in via principale, per l'annullamento della sentenza impugnata.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 14/04/2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 08/04/2019 con la quale il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato Giovanni Pietro Cipolla responsabile dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e di lesioni volontarie aggravate dal nesso teleologico, commessi il 06/04/2014 ai danni di Salvatore Galluzzo e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione Giovanni Pietro Cipolla, attraverso il difensore Avv. Antonino Graziano, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione, in relazione al giudizio di attendibilità della persona offesa e alla carenza di riscontri al suo racconto, essendo la Corte di appello incorsa in un travisamento della prova, avendo considerato una prova inesistente (secondo cui l'imputato ha aggredito la persona offesa) e omesso di valutare le dichiarazioni del teste Gorgone, il quale ha riferito di non aver visto alcuna aggressione da parte dell'imputato, laddove doveva essere riconosciuto che questo ha agito per legittima difesa.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione, in relazione al diniego dell'applicazione dell'attenuante della provocazione, alla luce delle incessanti offese e aggressioni verbali, riferite dal teste Gorgone, cui la persona offesa ha sottoposto l'imputato e alla mancata esclusione della circostanza aggravante, non avendo la sentenza impugnata motivato circa l'accertamento della volontà di Cipolla di conseguire il prodotto, il profitto o il prezzo. *Medio tempore*, è intervenuta la remissione della querela con il risarcimento di tutti i danni a favore della persona offesa, sicché dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità.

2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 131-*bis* cod. pen., in quanto erroneamente la Corte di appello ha considerato solo la gravità del fatto, trascurando gli altri criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione in relazione alla determinazione della pena e alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2.5. La difesa del ricorrente ha proposto motivi nuovi, deducendo inosservanza della legge e vizi di motivazione, in relazione alla mancata

statuizione di non doversi procedere per estinzione del reato per condotte riparatorie, nonché una memoria.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Birritteri ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 393 cod. pen., perché estinto per remissione di querela, con rideterminazione della pena e declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso; per il ricorrente, l'Avv. Antonino Graziano ha presentato, in due occasioni motivi nuovi, chiedendo, in prima battuta, l'applicazione del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e, dopo il differimento *ex lege* dello stesso, l'annullamento della sentenza impugnata, la remissione in termini ai fini della trattazione orale in presenza delle novelle legislative e, in subordine, il rinvio dell'udienza a data successiva all'entrata in vigore del citato d. lgs.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. Con riferimento all'imputazione di ragioni fattasi, il reato deve essere dichiarato estinto per remissione di querela, mentre le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato. Risultando inoltre che il querelante ha dato atto dell'integrale risarcimento del danno sotto ogni profilo (a seguito dell'accordo intervenuto, in termini definitivi, tra imputato e persona offesa, che, nel verbale del 09/08/2021, si è dichiarato appunto *in toto* risarcito), devono essere revocate le statuizioni civili.

3. Quanto all'imputazione di lesioni volontarie, la remissione di querela non esplica effetti estintivi, preclusi dalla circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen. (Sez. 5, n. 13546 del 10/02/2015, Porcella, Rv. 263083). Devono allora essere esaminate preliminarmente la questioni di diritto transitorio poste da ultimo dal ricorrente.

3.1. La disciplina dettata dall'art. 2, comma 1, lett. b), del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, evocata dal ricorrente, escluderebbe la procedibilità d'ufficio della fattispecie in esame e consentirebbe il dispiegarsi dell'intervenuta remissione e della relativa accettazione. Il d. lgs. n. 150 del 2022 ha visto la propria *vacatio legis* esaurirsi in data 01/11/2022, ma, prima della scadenza di tale data, è stato emanato il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore nella medesima data), che,

all'art. 6, ha introdotto, nel corpo del d. lgs. n. 150 del 2022, l'art. 99-*bis*, in forza del quale lo stesso decreto legislativo entrerà in vigore il 30 dicembre 2022. Ne consegue che alla data della deliberazione della presente sentenza le disposizioni del d. lgs. n. 150 del 2022 non sono entrate in vigore.

3.2. Al riguardo, però, è necessario esaminare l'indirizzo espresso da alcune sentenze di questa Corte richiamate dal ricorrente. Secondo tali sentenza, in tema di *abolitio criminis*, è legittima la sentenza d'appello che non confermi la condanna per un reato che, al tempo della decisione, risulti abrogato, nonostante al momento della adozione della decisione non sia ancora interamente decorso il periodo di *vacatio legis* ai sensi dell'art. 10 delle preleggi e dell'art. 73, terzo comma, Cost., in quanto la funzione di garanzia per i consociati, che è perseguita dalla previsione del suddetto termine volto a permettere la conoscenza della nuova norma, non comporta anche il perdurante dovere del giudice di applicare una disposizione penale ormai abrogata per effetto di una successiva norma già valida (Sez. 1, n. 53602 del 18/05/2017, Carè, Rv. 271639; conf. Sez. 1, n. 39977 del 14/05/2019, Addis, Rv. 276949).

3.3. Il Collegio non condivide l'indirizzo espresso dalle due citate sentenze, per plurime ragioni.

In primo luogo, il riferimento alla *ratio* della disciplina della *vacatio legis* non può sterilizzare la chiara formulazione dei suoi effetti, ossia la "non obbligatorietà" della legge prima del decorso del termine della *vacatio*, secondo la formula di cui all'art. 10, primo comma, della preleggi, ovvero, la più puntuale dizione dell'art. 73, terzo comma, Cost., in forza del quale, di regola e salvo regolamentazione da esse stesse stabilita, la legge «entra in vigore» il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. L'univoco tenore dell'art. 10 delle preleggi e quello, ancor più perspicuo, dell'art. 73, terzo comma, Cost. rendono ragione dell'autorevole opinione dottrinale secondo cui il periodo di *vacatio* costituisce il riferimento essenziale per fissare il momento in cui la legge entrerà in vigore.

Del resto, non è dubbio che, durante la *vacatio legis*, il legislatore possa intervenire per modificare la legge già approvata e promulgata, ma ancora non entrata in vigore. E' la vicenda di recente verificatasi in materia di sicurezza alimentare. L'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 aveva stabilito l'abrogazione di una serie di reati, ma, prima della sua entrata in vigore (il 26 marzo 2021), l'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42 ha "ripristinato" alcuni dei reati previsti dall'art. 18 come destinati all'abrogazione. Si tratta di una vicenda analoga a quella in esame e, rispetto a essa, la giurisprudenza di legittimità non ha ravvisato alcun fenomeno di successione di leggi, sostenendo, infatti, che la condotta di chi pone in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce tuttora reato, sebbene l'art. 5, lett. b), della legge 30

aprile 1962, n. 283, sia stato abrogato dall'art. 18 del d.lgs. n. 27 del 2021, vigente a far data dal 26/03/2021, in quanto il precedente 25/03/2021 è entrato in vigore il d.l. n. 42 del 2021, che ha modificato l'art. 18 cit., ampliando il novero delle disposizioni della legge n. 282 del 1962 sottratte all'abrogazione, tra le quali il suddetto art. 5 (Sez. 3, n. 34395 del 16/06/2021, Dragotti, Rv. 282365).

3.4. Decisivo, comunque, è il rilievo che il caso in esame, a ben vedere, non chiama in causa la problematica della *vacatio legis*, esauritasi, per il d. lgs. n. 150 del 2022, lo scorso 01/11/2022. L'inapplicabilità di tale d. lgs. discende infatti, dal diverso, autonomo intervento legislativo di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 162 del 2022: è la *voluntas legis* espressa da quest'ultimo decreto-legge ad aver determinato il differimento dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 cit., sicché il riferimento alla *ratio* di garanzia sottesa alla previsione del termine della *vacatio* volto a permettere la conoscenza della nuova norma – *ratio* su cui si fonda l'orientamento espresso dalle citate sentenze Carè e Addis sopra richiamate – è del tutto inconferente rispetto al differimento sancito dal decreto-legge 162 del 2022. Qui è il legislatore che ha statuito un differimento temporale dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 cit., sulla base di una norma che il giudice non può certo disapplicare.

4. Le questioni ora esaminate escludono che il ricorso, con riguardo al capo relativo alle lesioni volontarie, possa essere ritenuto inammissibile. Rileva allora il Collegio che l'insussistenza dell'inammissibilità del ricorso impone di rilevare il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato per prescrizione, perfezionatosi – anni 7 e mesi 6 dal 06/04/2014: 06/10/2021, con l'aggiunta di 196 giorni di sospensione del corso della prescrizione (dal 26/11/2018 al 11/01/2019: giorni 46; dal 11/01/2019 al 22/02/2019: giorni 42; dal 22/02/2019 al 29/03/2019: giorni 35; dal 29/03/2019 al 08/04/2019: giorni 10; dal 11/12/2020 al 14/04/2021: giorni 60) – in data 17/04/2022. Non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione *ictu oculi*, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di

approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risulterebbero in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

5. All'estinzione del reato per prescrizione, cui si affianca, per le ragioni sopra indicate, la revoca delle statuizioni civili, consegue, per un verso, la superfluità del rinvio chiesto dal ricorrente e, per altro verso, l'irrilevanza dell'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata, irrilevanza collegata alla necessità di dar corso alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente al capo A) (esercizio arbitrario delle proprie ragioni), perché estinto per remissione di querela, e relativamente al capo B) (lesioni volontarie), perché estinto per prescrizione. Devono essere revocate le statuizioni civili, mentre le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato limitatamente al reato estinto per remissione di querela (cfr. Sez. 5, n. 4253 del 16/11/2012, dep. 2013, Salerno).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui all'articolo 393 cp è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali per tale reato. Annulla senza rinvio la medesima sentenza per il residuo reato di lesioni personali aggravate perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili.

Così deciso il 04/11/2022.